



Ufficio Tecnico

Comune di
CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

P.I. 00204360465 Via Vallisneri - 55032 Castelnuovo Garf. (Lu)

All. "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI PER
SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Approvato con Del. del C.C. n. 49 del 29.09.2003

Dev

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea e del servizio taxi
- Art. 3 Requisiti per l'esercizio della professione
- Art. 4 Applicazione del regolamento
- Art. 5 Bando di concorso per assegnazione licenze noleggio autovetture
- Art. 6 Titoli preferenziali e criteri di valutazione
- Art. 7 Norme comportamentali dei conducenti in servizio
- Art. 8 Sostituzione del automezzo
- Art. 9 Rinuncia all'autorizzazione

Titolo II Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale

- Art. 10 Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozette e veicoli a trazione animale
- Art. 11 Caratteristiche dei veicoli
- Art. 12 Contrassegni per i veicoli
- Art. 13 Requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Trasferimento dell'autorizzazione per autobus
- Art. 16 Collaborazione alla guida

Titolo III Il noleggio con conducente con autobus

- Art. 17 Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e autobus
- Art. 18 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 19 Trasferimento dell'autorizzazione per autobus
- Art. 20 Caratteristiche degli autobus
- Art. 21 Contrassegni per gli autobus

Titolo IV Scuolabus

- Art. 22 Modalità di svolgimento del trasporto mediante scuolabus e rilascio autorizzazione

Titolo V Disposizioni finali

- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Revoca
- Art. 25 Norme transitorie
- Art. 26 Abrogazione delle disposizioni precedenti

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei seguenti servizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale così come definito dagli artt.1 e 3 della L.21/1992,
- b) il servizio di noleggio con conducente e autobus così come definito dal D.M. Trasporti n. 448 del 20.12.1991;
- c) il servizio di scuolabus così come definito dal D.M. del 31.1.97.

Art.2

Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea e del servizio taxi

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Non essendo esercito il servizio di taxi, le autovetture, le motocarozzette, i natanti ed i veicoli a trazione animale immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono sostare su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

Art.3

Requisiti per l'esercizio della professione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale ad imprese che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. E' altresì obbligatoria la disponibilità di una rimessa, localizzata nel territorio comunale, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dei clienti. La verifica d'idoneità dei requisiti per la rimessa è contestuale all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente.

Art.4

Applicazione del Regolamento

Un'apposita commissione comunale è designata da applicare il presente regolamento,

la commissione, nominata dalla Giunta, è così formata:

- | | |
|---|--------------|
| a) Sindaco od assessore delegato | - Presidente |
| b) Funzionario comunale competente | - Componente |
| c) Rappresentante organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale
presenti nella regione | - Componente |

per i punti c) e d) nel caso si presentassero difficoltà di reperimento del rappresentante, queste figure devono essere così sostituite:

- c) rappresentante scelto tra i titolari di licenze per servizi pubblici non di linea operante nel bacino.

d) rappresentante scelto tra gli utenti.

Detta Commissione in particolare:

- 1) Vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del Regolamento, avvalendosi, a tal fine, dell'ufficio comunale competente per materia;
- 2) Può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- 3) Può segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6/9/1993 n. 67.

Art.5

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE LICENZE NOLEGGIO AUTOVETTURE

Non appena si renderanno disponibili una o più licenze di esercizio il Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, le pone a concorso invitando gli interessati, con apposito bando, da affiggersi all'albo pretorio e tramite pubblica affissione a prestare, entro 30 giorni, domanda in bollo. Questa sarà sottoposta all'esame e alla valutazione della commissione comunale. Dell'avvenuta emanazione del bando e data notizia per estratto nel B.U.R.T.

La licenza può essere rilasciata solo a soggetti che ne abbiano diritto in forza della legislazione vigente.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare:

- generalità, codice fiscale, firma della domanda regolarmente autenticata;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18/6/1931 n. 773;
- la titolarità o meno di altre licenze d'autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune o da altri comuni;
- il tipo o le caratteristiche tecniche dell'automezzo che intende attribuire al servizio.

La domanda deve essere corredata da:

- a) attestato d'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 15/1/1992 n. 21, in alternativa con la produzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
- b) elenco del personale in forza all'azienda richiedente con copia autentica del libro matricola vidimato dall'I.N.A.I.L.;
- c) certificato o autocertificazione di cittadinanza italiana o altro paese comunitario;
- d) dichiarazione d'impegno del titolare della ditta a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- e) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento;
- f) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per il personale addetto alla guida, per oltre 25 addetti dichiarazione con firma autentica del legale rappresentante o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.

Per le Aziende di nuova istituzione i documenti di cui ai punti d) e e) possono essere sostituiti con riserva di presentazione prima del rilascio della licenza o anche dopo il rilascio della stessa, appena avvenuto il perfezionamento delle relative pratiche burocratiche.

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa, oltre alla documentazione prevista per le società, dovranno essere prodotti:

- a) statuto atto costitutivo e altra documentazione legale comprovante la regolare costituzione della cooperativa;
- b) elenco dei soci;
- c) elenco dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- d) dichiarazione giurata dei soci di cui al precedente punto b) di non esplicare altra attività lavorativa, se non previsto dallo statuto della cooperativa;
- e) certificati di abilitazione professionale (CAP) dei soci adibiti alla guida di autoveicoli, per oltre 25 addetti dichiarazione con firma autentica del legale rappresentante.

Se il soggetto richiedente è un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti:

- a) statuto e atto costitutivo;
- b) elenco dei consorzianti;
- c) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.

Art.6

Titoli preferenziali e criteri di valutazione

Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze di esercizio (con i punteggi a fianco di ognuno indicati) il possesso di requisiti che attestano la specifica professionalità del richiedente, quali:

- la dotazione di proprie rimesse con officine autorizzate nell'ambito del territorio comunale: punti 8;
- possesso di altra licenza di noleggio di autoveicoli nel bacino di traffico che interessa il territorio del comune di Castelnuovo di Garfagnana: punti 6;
- la presenza di più rimesse nell'ambito del comune: punti 4;
- servizio prestato in qualità di collaboratore professionale o sostituto alla guida del titolare della licenza di autonoleggio: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 10 semestri.

Il punteggio complessivo di ogni candidato è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli posseduti.

“qualora due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio la licenza assegnata al candidato che, già titolare di licenza/e per lo svolgimento di una delle attività disciplinate dal presente regolamento ha alla data di presentazione della domanda e si obbliga a mantenere nell'esplicazione dell'attività la sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Nel caso in cui più concorrenti vantino il titolo di cui sopra la licenza è assegnata a quello (Ditta individuale o società) che vanta il più lungo periodo di iscrizione al registro delle Imprese (o nel caso di iscrizione anteriore all'istituzione di detto registro, al Registro Ditte).

In caso di parità del periodo di iscrizione, per sorteggio.

Art.7

Norme comportamentali dei conducenti in servizio

I conducenti hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente;
- d) Mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- e) Tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
- f) Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune, il numero della licenza,
- g) Effettuare il percorso più vantaggioso per gli utenti in termini economici salvo espressa richiesta del cliente o per casi di forza maggiore.

Art.8

Sostituzione dell'automezzo

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'automezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta, previa documentazione della avvenuta riconsegna del libretto di circolazione del precedente mezzo all'Ufficio M.C.T.C. o della cessione a terzi.

Art.9

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al Comune.

TITOLO II

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTO VETTURA,

MOTOCARROZZETTA E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Art.10

Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozze e veicoli a trazione animale

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozze, natante e veicoli a trazione animale, la Giunta Comunale, di norma ogni tre anni, stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare.
2. Tale numero è stabilito, sulla base di effettive esigenze di mercato e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.95, sentite le Associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori.

Art.11

Caratteristiche dei Veicoli

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.



2. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione ed in caso di sostituzione dell'autovettura o motocarozzetta, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio. L'ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art.12

Contrassegni per i Veicoli

Le autovetture e le motocarozzette devono essere dotate dei contrassegni definiti dal Comune.

Art.13

Requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
2. Entrambi i requisiti soggettivi sono dimostrabili con l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli istituito dalla Regione presso le camere di commercio ai sensi dell'art.6 della L n.21/1992.

Art.14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente approvata la graduatoria, per l'assegnazione delle autorizzazioni, alla relativa assegnazione;
2. Approvata la graduatoria, l'ufficio comunale competente invita i vincitori a presentare:
 - a) la documentazione richiesta relativa alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale, nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo entro i 90 giorni. dal ricevimento dell'avviso. Tale termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni a richiesta dell'interessato.
 - b) il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica in positivo (accertamenti d'ufficio e/o produzione di documenti da parte dell'interessato) della sussistenza dei requisiti richiesti in fase di presentazione della domanda.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dei requisiti di cui al precedente comma.

Art.15

Trasferimento dell'autorizzazione

Nel rispetto del disposto di cui all'art. 9 della legge 21/1992, il Comune trasferisce l'autorizzazione sulla base della presentazione dell'atto da cui risulti la cessione dell'autorizzazione stessa.

Art. 16

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ex art.230-bis codice civile, di sostituti del titolare per un tempo determinato o di dipendenti sempre che iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli presso la Camera di

Commercio.

2. In tali casi occorre tenere a bordo dell'autovettura idonea documentazione comprovante l'idoneità alla sostituzione.

TITOLO III

IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOBUS

Art.17

Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente e autobus

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra costituisce altresì il presupposto all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

Art.18

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carta legale, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Castelnuovo di Garfagnana;
- b) dispongano della rimessa di cui all'art.3 del presente regolamento;
- c) il numero di autorizzazioni richieste ogni anno non superi il numero di 3 nuove immatricolazioni.

Art. 19

Trasferimento dell'autorizzazione per autobus

1. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus. il Comune rilascia l'autorizzazione al trasferimento dell'autorizzazione sulla base della presentazione dell'atto da cui risulti la cessione della stessa.
2. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi in base a quanto disposto dall'Art.18 del D.M. n.448 del 20.12.1991 sulla base di idonea documentazione.

Art.20

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art rilasciando apposito nulla-osta per le

operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art.21

Contrassegni per gli autobus

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di apposito contrassegno rilasciato dal Comune.

TITOLO IV SCUOLABUS

Art.22

Modalità di svolgimento del trasporto mediante scuolabus e rilascio autorizzazione

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con le modalità previste dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31 gennaio 1997.
2. Alle imprese di trasporto possono essere rilasciate autorizzazioni all'immatricolazione di scuolabus per il servizio di noleggio con conducente su richiesta degli interessati.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione a scuolabus per il servizio di noleggio con conducente valgono le stesse condizioni previste dal D.M. n.448 del 20 dicembre 1991.
4. Le imprese titolari di autorizzazioni a scuolabus per il servizio di noleggio con conducente possono svolgere, al di fuori del servizio di trasporto scolastico, attività di noleggio con conducente salvo che apposite convenzioni con il Comune non dispongano diversamente al fine di mantenere il servizio scolastico.
5. Le attuali licenze rilasciate per scuolabus sono automaticamente convertite in autorizzazioni a scuolabus per il servizio di noleggio con conducente di autobus.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art.23

Sanzioni

Ai contravventori del presente regolamento si applicano le sanzioni previsti dalla vigente normativa.

Art.24

Revoca

Le autorizzazioni sono revocate quando vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate.

Art.25

Norme transitorie

1. Il numero di licenze di noleggio con conducente svolto con autovettura e attualmente in servizio è di n° 9.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per

i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.

3. Le norme del presente regolamento, che disciplina l'attività di noleggio autobus con conducente, conservano validità fino all'entrata in vigore della L. 218/2003 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente".

Art.26

Abrogazione delle disposizioni precedenti

Il presente regolamento abroga tutte le norme contenute in:

- Regolamento comunale per l'attività di noleggio veicoli per servizi pubblici non di linea, approvato con delibera consiliare n° 62 del 04/09/1995 e successivamente integrato e modificato con delibere consiliari n° 99 del 27/12/1996 e n° 41 del 11/06/1997.

